



**PARERE MOTIVATO
n.71 del 24 Maggio 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 1 al Piano degli Interventi. Comune di Moriago della Battaglia (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 24 Maggio 2018 come da nota di convocazione in data 23 Maggio 2018 prot. n.189650;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Moriago della Battaglia con nota pec prot. n. 1917 del 01.03.2018 acquisita al protocollo regionale al n. 80540 del 01.03.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 1 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE

Il Comune di Moriago della Battaglia con successiva nota prot. n. 1971 del 01.03.2018 ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute entro i termini 17 osservazioni di cui nessuna avente attinenza con questioni ambientali.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.6220 del 12.04.18 assunto al prot. reg. al n.143249 del 17.04.18 del Comune di Farra di Soligo;
- Parere n. 39991 del 23.04.18 assunto al prot. reg. al n.150520 del 23.04.18 di ARPAV;
- Parere n.1391 del 23.04.18 assunto al prot. reg. al n.152337 del 24.04.18 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 58/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE

La presente valutazione ha ad oggetto la variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Moriago della Battaglia; il disegno di variante adegua lo strumento urbanistico recependo la pianificazione comunale e intercomunale di tipo strategico e agisce sullo "zoning" urbanistico con l'introduzione di puntuali modifiche.

Il ridisegno del tessuto urbano è attuato attraverso:

- la riclassificazione di parti di tessuto urbano (a destinazione produttiva, residenziale, agricola e verde pubblico);
- l'introduzione della nuova ZTO Eme – Ambito di miglioramento ecologico;
- la modifica della disciplina dei gradi di protezione da individuarsi da parte dello strumento Urbanistico.

In particolare le modifiche introdotte dalla variante in oggetto riguardano nel complesso 48 ambiti di intervento; la verifica di assoggettabilità a VAS viene richiesta per soli nove ambiti.

Tali interventi sono individuati nel Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) con il numero: 1 – 2 - 3 – 9 – 22 – 26 – 27 – 28 – 32.

Il RAP opportunamente valuta la presenza o meno dei sotto servizi necessari, con particolare riferimento a quelli di collettamento e smaltimento delle acque reflue e ciò in considerazione del fatto che lo stesso individua tra le maggiori criticità del territorio comunale l'inadeguatezza del sistema fognario e che tale inadeguatezza potrebbe ripercuotersi sia sulla qualità delle acque



(superficiali e di falda), quanto sul suolo contaminandolo, compromettendo la qualità dei prodotti agricoli e così incidendo negativamente sulla salute umana, negli ambiti che la variante pone a destinazione residenziale e agricola (ambiti n. 1, 2, 3, 27, 28)).

A superamento di tale criticità il valutatore nel RAP dichiara che ;"E' già presente il progetto per il completamento della rete fognaria e il collettamento dei reflui al nuovo impianto di depurazione consortile situato nel Comune di Sernaglia della Battaglia. In particolare è prevista la realizzazione di un impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Pieve di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia, Farra di Soligo e Refrontolo".

Inoltre, per gli ambiti posti a destinazione residenziale (Ambiti n. 1, 27 e 28) si ritiene importante considerare se sia stata stimata l'idonea dotazione di servizi primari e secondari rispetto al nuovo carico urbanistico in previsione rimandando, comunque, alla normativa specifica di riferimento e alle schede puntuali di riferimento.

In considerazione del fatto che gli insediamenti residenziali rappresentano una delle fonti tipiche di inquinamento in atmosfera, allo scopo di ridurre le normali emissioni in atmosfera per gli ambiti a destinazione residenziale appare opportuno che venga valutato l'utilizzo di tecnologie a basso consumo energetico nella realizzazione del nuovo edificato, in ogni caso il valutatore nel RAP richiama specifiche misure di sostenibilità.

Con riferimento alle aree in cui la variante prevede il cambio di destinazione urbanistica da agricola a servizi di interesse comune (Ambiti n. 9, 22 e 32), in considerazione dell'ampio ventaglio delle attività che tali aree sono destinate ad accogliere (amministrative, culturali, sociali, religiose, ricreative, tecnologiche), si ritiene necessario, in fase valutativa, stimare se in tali aree, siano considerate le problematiche relative: alla loro accessibilità, con riferimento alla mobilità veicolare, alla loro infrastrutturazione, per quanto riguarda i servizi primari e secondari, e se per le stesse aree siano opportunamente valutate le azioni da intraprendere in termini di contrasto e contenimento dell'inquinamento acustico, luminoso e atmosferico. Il valutatore in ogni caso nel RAP richiama specifiche misure di sostenibilità.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 24 maggio 2018, dalla quale emerge che la "Variante n. 1 al Piano degli Interventi. Verifica di Assoggettabilità" del Comune di Moriago della Battaglia non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

DATO ATTO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitate, nonché nella relazione istruttoria VincA n. 58/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



la variante n. 1 al Piano degli Interventi del Comune di Moriago della Battaglia, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VINCA:
 - di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Buxbaumia viridis*, *Osmoderma eremita*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Burhinus oedicephalus*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis myotis*, *Miniopterus schreibersii*;
 - di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 - di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 - di verificare e documentare, per il tramite del comune di Moriago della Battaglia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si evidenzia che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4441/2005, 4240/2008, è stata riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e



interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine